



## **REGOLAMENTO SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI**

**Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 362/2023/R/eel e s.m.i..**

## **TITOLO I**

### ***Disposizioni generali***

#### ***Articolo 1***

##### ***Definizioni***

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE, e le seguenti definizioni:

- **Asta** è la procedura di selezione degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, attuata con modalità telematiche da AU mediante il Portale, inclusa nella Procedura;
- **AU** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- **Avviso** è il documento pubblicato sul Portale con il quale AU avvia l'Asta per la selezione gli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili e ne comunica i dettagli;
- **Codici di Accesso** sono il Nome utente e la Password collettivamente considerati necessari per accedere alla sezione riservata del Portale;
- **Contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **Contratto di dispacciamento** è il contratto stipulato tra ciascun Utente del dispacciamento e Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **Delibera** è l'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel come successivamente integrato e modificato;
- **Deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **Deliberazione 252/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM;
- **Deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **Deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **Deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **Deliberazione 580/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;**Deliberazione 600/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;

- **Elenco venditori di energia elettrica** è il regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124/17 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n. 164;
- **Esercenti il servizio a tutele graduali** sono i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Impresa** è la società ovvero il RTI che intende partecipare alla Procedura tramite il Portale e a tale scopo rivolge domanda di candidatura, nomina uno o più Referenti;
- **Impresa ammessa** è l'Impresa autorizzata a partecipare all'Asta, in seguito alla verifica dei requisiti da parte di AU;
- **Mandatario** è l'impresa, indentificata dalle altre componenti del RTI, responsabile di tutti gli adempimenti a carico del RTI, richiesti da AU ai fini della partecipazione alla Procedura;
- **Offerta** è l'offerta vincolante presentata dalle Imprese ammesse con la quale si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili in una o più aree;
- **Offerta valida** è l'offerta il cui valore del prezzo offerto non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **Parti** sono AU e l'Impresa collettivamente considerati (se singolarmente considerati nel seguito Parte);
- **Periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° luglio 2024 e il 31 marzo 2027;
- **PIN** è il codice che identifica l'Impresa ammessa ed è generato dal Portale nel momento in cui AU, dopo aver verificato i requisiti, autorizza l'Impresa a partecipare all'Asta;
- **Portale** indica la piattaforma di gestione online della Procedura per la selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali, di cui al presente Regolamento;
- **Prezzo offerto** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, a fronte del quale le Imprese ammesse si impegnano ad erogare il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili nell'area territoriale indicata;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 47.2 del TIV;
- **Referente** indica sia il Referente Asta che il Referente Operativo;
- **Referente Asta** è l'utente dell'Impresa munito di giusti poteri e firma digitale, con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Referente Operativo** è l'utente dell'Impresa con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.2 della Delibera;

- **RTI** è un raggruppamento temporaneo di imprese composto da imprese operanti nel mercato elettrico dell'energia;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Sistema** sono le soluzioni e strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al presente Regolamento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **Tetto massimo** è il valore espresso in centesimi di euro/POD/anno, che costituisce il limite entro il quale l'Offerta è considerata valida;
- **TISIND** è il Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- **TIVG** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;
- **V<sub>MAX</sub>** è il valore del numero massimo di aree aggiudicabili da un singolo partecipante, calcolato come ai sensi del comma 6.1 lettera c) della Delibera.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti che, a partire dal 1 luglio 2024 fino al 31 marzo 2027, sono chiamati ad erogare il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 26 (ventisei) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali:
- 1) *Area Nord 1*: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli
  - 2) *Area Nord 2*: Parma, Piacenza, Torino provincia
  - 3) *Area Nord 3*: Como, Torino comune, Varese
  - 4) *Area Nord 4*: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona
  - 5) *Area Nord 5*: Brescia, Milano comune
  - 6) *Area Nord 6*: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara
  - 7) *Area Nord 7*: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia
  - 8) *Area Nord 8*: Bergamo, Sondrio, Udine
  - 9) *Area Nord 9*: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste
  - 10) *Area Nord 10*: Bolzano, Trento, Vicenza
  - 11) *Area Nord 11*: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona

- 12) *Area Nord 12*: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia
- 13) *Area Centro 1*: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo
- 14) *Area Centro 2*: Firenze, Roma provincia
- 15) *Area Centro 3*: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo
- 16) *Area Centro 4*: Roma comune
- 17) *Area Sud 1*: Napoli provincia, Nuoro, Sassari
- 18) *Area Sud 2*: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna
- 19) *Area Sud 3*: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
- 20) *Area Sud 4*: Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo
- 21) *Area Sud 5*: Bari, Frosinone, Latina
- 22) *Area Sud 6*: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto
- 23) *Area Sud 7*: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia
- 24) *Area Sud 8*: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia
- 25) *Area Sud 9*: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
- 26) *Area Sud 10*: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani

2.3 In relazione alle aree territoriali di cui al comma 2.2, laddove non specificato, sono da intendersi ivi incluse intere province ovvero regioni.

### **Articolo 3** *Principi generali*

- 3.1 AU esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, nonché secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza.
- 3.2 AU è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento.
- 3.3 Impresa e Referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

### **Articolo 4** *Strutture informatiche*

- 4.1 Ai fini della partecipazione alla Procedura, l'Impresa deve dotarsi a proprie spese di:
  - un personal computer dotato di uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Opera o Edge);
  - un collegamento ad Internet;
  - software Acrobat Reader DC nell'ultima versione disponibile (versione 2020);
  - MS Word e MS Excel versione 2016 e/o superiori;

- un dispositivo di Firma Elettronica Digitale, detta anche Firma Elettronica Qualificata, quindi con valore legale, acquistabile da uno degli enti certificatori accreditati - si veda l'elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>;
  - un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 4.2 I documenti inviati dall'Impresa dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente. Sono ammesse le firme digitali di tipo PAdES (documenti con estensione pdf) o CADES (file con estensione p7m) ritenute equivalenti.
- 4.3 Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura di cui al presente Regolamento, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione delle piattaforme tecnologiche.

### **Articolo 5**

#### *Comunicazioni tra le Parti*

- 5.1 AU invierà le notifiche e le comunicazioni alle Imprese mediante il Portale.
- 5.2 Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla Procedura da parte delle Imprese dovranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo PEC [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it).
- 5.3 Per richieste di supporto e/o di chiarimento in merito al Portale e al Regolamento, le Imprese possono scrivere a [supporto.doe@acquirenteunico.it](mailto:supporto.doe@acquirenteunico.it). Tale indirizzo e-mail non può essere utilizzato per l'invio della documentazione relativa alla Procedura, in alternativa al caricamento sul Portale, pena l'esclusione dalla Procedura stessa.
- 5.4 Eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail indicato al comma 5.3 saranno comunicate tempestivamente alle Imprese e non costituiranno modifiche del presente Regolamento.

### **Articolo 6**

#### *Conservazione dei documenti*

- 6.1 AU effettua la memorizzazione integrale e cronologica dei documenti nel formato in cui sono stati trasmessi e ricevuti.

### **Articolo 7**

#### *Sicurezza di accesso*

- 7.1 La procedura di ammissione definita nel presente Regolamento è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'Impresa, dei Referenti e l'autenticità delle Offerte.
- 7.2 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili della custodia, della segretezza e della riservatezza dei Codici di Accesso e del PIN rilasciati dal Sistema gestito da AU, e sono i soli ed unici responsabili del corretto utilizzo dei Codici di Accesso e del PIN.
- 7.3 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili di ogni attività svolta nell'ambito del Portale e manlevano AU nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alle Aste.
- 7.4 L'Impresa prende atto che la conoscenza dei Codici di Accesso e del PIN da parte di terzi consente a questi ultimi di accedere al Portale gestito da AU e di compiere atti giuridicamente rilevanti che saranno imputati all'Impresa stessa.
- 7.5 In relazione a quanto sopra l'Impresa si obbliga a comunicare ad AU, tramite posta elettronica certificata, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi dei propri Codici di Accesso e del PIN o ogni altra violazione della sicurezza, impegnandosi comunque a manlevare AU da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante direttamente o indirettamente dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

#### **Articolo 8**

##### *Malfunzionamenti*

- 8.1 Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di comunicazione nel trasferimento di informazioni tra le Parti (es. riconoscibilità del mittente, incomprensibilità del contenuto del documento, ecc.).
- 8.2 L'Impresa che incontri impossibilità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà tempestivamente comunicarlo ad AU, per le necessarie verifiche.
- 8.3 AU non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione all'Asta o per impossibilità di proseguire la partecipazione da parte delle Imprese per ragioni indipendenti dal Sistema gestito da AU.

#### **Articolo 9**

##### *Contenuto ed efficacia delle registrazioni*

- 9.1 Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono agli utilizzatori di operare alterazioni o modifiche di alcun genere sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche.
- 9.2 Il Sistema consente ad AU di controllare i parametri principali di funzionamento del Sistema stesso, segnalando anomalie delle procedure.
- 9.3 Costituiscono piena ed esclusiva prova fra le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, nonché in caso di eventuali anomalie e malfunzionamenti, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le Offerte dell'Impresa, le comunicazioni visualizzate a Sistema o effettuate tramite messaggi di posta elettronica all'indirizzo indicato sul Portale.

## **TITOLO II**

### ***Ammissione alla Procedura***

#### ***Articolo 10***

##### ***Requisiti minimi di ammissione alla Procedura***

- 10.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, ad eccezione del caso di cui al comma 10.2, aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:
- a) siano già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica, alla data di cui al comma 14.2;
  - b) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
  - c) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
    - i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
    - ii. si siano avvalsi per l'intero anno 2022 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
  - d) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
  - e) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000 (centomila);
  - f) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2023, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera c);
  - g) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna - con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura; ovvero qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
  - h) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere.  
L'elenco delle predette imprese è riportato di seguito:



Ragione Sociale	Partrita iva	N° Pod
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	31.873.757
ARETI S.p.A.	05816611007	1.660.852
Unareti	12883450152	1.162.610
IRETI S.P.A.	01791490343	701.411
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	01932800228	343.902

aggiornato al 20 settembre 2023

Ai fini dei tale verifica devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo *GAR<sup>MAX</sup>* ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;

i) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, le quali:

- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Imprese partecipanti;
- ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;

j) abbiano versato alla CSEA il deposito cauzionale di cui all'articolo 11;

k) abbiano servito, alla data del 30 giugno 2023, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 (centomila) che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc;

l) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui alle lettere f), g), h), e i) del presente comma 10.1, devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 10.1, lettera c), punto ii.

10.2 Ai sensi dei commi 7.3 e 7.4 della Delibera, sono ammessi a partecipare alla Procedura gli RTI, sotto forma di costituendo raggruppamento, che si impegnano irrevocabilmente a costituirsi formalmente, prima dell'assegnazione definitiva delle aree eventualmente aggiudicate, per una durata pari almeno a quella del periodo di assegnazione del servizio, ovvero i RTI già costituiti aventi i seguenti requisiti:

a) sia costituito da un numero massimo di imprese, pari a 4 (quattro);

- b) sia costituito solamente da imprese che non partecipino alla Procedura anche individualmente e/o con altri RTI;
- c) qualora sia costituito da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, queste possano riunirsi esclusivamente nel medesimo RTI;
- d) all'interno del RTI sia identificata un'unica impresa, tra quelle ivi riunite, che si impegni, in caso di aggiudicazione, a operare come utente del dispacciamento e del trasporto per tutti i punti di prelievo delle aree eventualmente aggiudicate e che abbia un numero minimo di punti di prelievo, inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, alla data del 30 giugno 2023, pari a 50.000 (cinquantamila); la medesima impresa è tenuta a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1 lettere f), g), h) ed i);
- e) sia costituito da imprese che:
  - i. rispettino individualmente i requisiti di cui al comma 10.1 lettere a), b), d) ed e);
  - ii. abbiano servito cumulativamente, alla data del 30 giugno 2023, la soglia minima di clienti finali di cui al comma 10.1 lettera k);
  - iii. abbiano servito, alla medesima data di cui al punto ii, individualmente, almeno 25.000 (venticinquemila) clienti quantificati con le medesime modalità di cui al comma 10.1 lettera k);
- f) abbia versato alla CSEA, per il tramite del suo Mandatario, il deposito cauzionale di cui all'articolo 11.

**Articolo 11**  
*Garanzia dell'affidabilità dell'offerta*

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 8.1 della Delibera, le Imprese interessate a partecipare alla Procedura devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno 04 ottobre 2023, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 75.000 (settantacinquemila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera.
- 11.2 La fideiussione bancaria deve essere redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 14.2, fino al 30 giugno 2024. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 14.2. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo [eit@pec.csea.it](mailto:eit@pec.csea.it), recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele graduali 2024/2027 - garanzia bancaria – XXXXXXXX (*ragione sociale*)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it).
- 11.3 La garanzia di cui al comma 11.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 11.4 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, costituita nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza, la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 11.5 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, nonché di inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 10, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute una quota parte pari a euro 50.000 (cinquantamila) della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1. Non costituisce causa di escussione della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1 la mancata presentazione delle offerte.
- 11.6 In caso di mancato versamento della garanzia di esercizio di cui all'articolo 24 su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute l'importo integrale della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1.

**Articolo 12**  
*Registrazione al Portale*

- 12.1 Il Referente Asta dell'Impresa, ovvero del Mandatario nel caso di RTI, che intende partecipare alla Procedura effettua, a partire dalla data di cui all'articolo 5.2 della Delibera (26 settembre 2023), una registrazione al Portale nell'apposita sezione del sito <https://astestgdomestici.acquirenteunico.it>, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo la propria password, nonché i dati relativi all'Impresa. In questa fase, il Referente Asta può inserire i dati anagrafici di due Referenti Operativi, i quali riceveranno via e-mail una password provvisoria da cambiare al primo accesso. In caso di RTI, i Referenti Operativi devono appartenere alla medesima società del Mandatario.
- 12.2 AU invierà al Referente Asta e ai Referenti Operativi le notifiche e le comunicazioni relative all'Impresa, mediante il Portale.
- 12.3 Contestualmente alla registrazione sul Portale, il Referente Asta invia una PEC ad AU, al seguente indirizzo [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it), allegando la richiesta di abilitazione al Portale, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale, redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 2. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Referente Asta.
- 12.4 Una volta ricevuta la PEC di cui all'articolo 12.3, AU completa la registrazione dell'Impresa inviando, tramite il Portale, una notifica ai Referenti.
- 12.5 I Referenti, a seguito della ricezione della notifica del Portale di cui al comma 12.4, sono abilitati ad accedere all'area riservata del Portale, dove dovranno caricare tutta la documentazione richiesta, come descritto nell'articolo 14.

### **Articolo 13**

#### *Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura*

- 13.1 Le Imprese, ad eccezione del caso di cui al comma 10.2, che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Asta, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
- a) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere iscritta all'elenco venditori di energia elettrica, alla data di cui al comma 14.2, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera a);
  - b) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alla Procedura secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera b);
  - c) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera c);
  - d) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo di cui al comma 10.1, lettera d);
  - e) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso del capitale sociale interamente versato di cui al comma 10.1, lettera e);
  - f) copia della garanzia dell'affidabilità dell'offerta rilasciata a favore della CSEA di cui al comma 10.1, lettera j);

- g) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 24, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per una o più aree territoriali;
- h) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 4 al presente Regolamento che indichi l'elenco delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 10.1 lettera i);
- i) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, il nominativo dell'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

13.2 Gli RTI che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Asta del Mandatario, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) dichiarazione firmata dai rappresentanti di tutte le imprese del RTI attestante l'impegno irrevocabile di costituirsi formalmente, prima dell'assegnazione definitiva delle aree eventualmente aggiudicate, per una durata pari almeno a quella del periodo di assegnazione del servizio, e l'identificazione del Mandatario, responsabile di tutti gli adempimenti a carico del RTI; se il RTI è già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita al Mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere in possesso, alla data di cui al comma 14.2, dei requisiti prescritti dai commi 10.2, lettera a), b) e c);
- c) nominativo dell'impresa, appartenente al medesimo RTI, che opererà come utente del dispacciamento e del trasporto per i membri del RTI, per tutti i punti di prelievo delle aree eventualmente aggiudicate, che rispetti i requisiti prescritti dal comma 10.2, lettera d), precisando se questa impresa opererà anche come esercente il servizio, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5. Nel caso in cui l'impresa di cui sopra operi esclusivamente come utente del dispacciamento e del trasporto, è esonerata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 10.1 lettera a) e 10.2 lettera e), romanino iii);
- d) per ciascuna delle imprese del RTI, dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti, alla data di cui al comma 14.2, prescritti dal comma 10.2, lettera e), romanino i);
- e) copia della garanzia dell'affidabilità dell'offerta rilasciata a favore della CSEA, per il tramite del suo Mandatario, di cui al comma 10.2, lettera f);
- f) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 24, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per una o più aree territoriali.

#### **Articolo 14**

##### *Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura*

- 14.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Referente Asta e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 13. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Referente Asta.
- 14.2 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 20:00 del 05 ottobre 2023. Tale termine è fissato in modo da garantire un intervallo di 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Regolamento, così come definito al comma 5.3 della Delibera.
- 14.3 Il Referente dell'Impresa carica sul Portale la domanda di ammissione, comprensiva degli allegati, seguendo le indicazioni riportate nel Portale stesso. L'Impresa dovrà caricare sul Portale un singolo documento, in formato PDF e firmato digitalmente, per ogni informazione richiesta nel precedente articolo 13. I documenti devono contenere nel proprio nome la ragione sociale dell'Impresa o una sigla che la identifichi.
- 14.4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 14.2, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

### **TITOLO III**

#### ***Svolgimento della Procedura***

#### ***Articolo 15***

##### ***Esame della documentazione***

- 15.1 AU, a seguito della ricezione, tramite il Portale, delle domande di ammissione delle Imprese, successivamente allo scadere del termine di cui al comma 14.2 del Regolamento, procederà allo svolgimento dell'esame della documentazione, che consiste nel:
- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 14 da parte delle Imprese partecipanti alla Procedura;
  - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 13 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 10;
  - c) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati, indicati come Referenti nel Portale, relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;

- 15.2 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 15.3 AU richiede a Terna, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere f), g), i), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera l) del medesimo comma 10.1; inoltre richiede le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al comma 10.2 lettera d).
- 15.4 Terna, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.3, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.5 AU richiede alle imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera h), entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettera h), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera l) del medesimo comma 10.1; inoltre richiede le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.2 lettera d).
- 15.6 Le imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera h), entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.5, inviano ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.7 AU richiede alla CSEA, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere i) e j), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera l) del medesimo comma 10.1; inoltre richiede le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.2 lettera d) ed f).
- 15.8 La CSEA, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.7, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.9 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, verifica i seguenti requisiti:
- a) il requisito relativo al contratto di trasporto, di cui al comma 10.1 lettere i), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera l) del medesimo comma 10.1, e 10.2 lettera d);
  - b) il requisito del numero dei punti serviti come controparte commerciale, di cui ai commi 10.1 lettera k) e 10.2 lettera e) romanino ii) e iii).
- 15.10 AU, al termine dell'esame della documentazione, entro i 20 (venti) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, ovvero entro il giorno 6 novembre 2023, invia una notifica alle Imprese che hanno presentato la documentazione di cui all'articolo 13, con l'esito della verifica della documentazione.

## **Articolo 16**

### *Informazioni a disposizione delle Imprese*

- 16.1 AU, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 9 ottobre 2023, carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara, così come riportato negli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della Delibera.
- 16.2 Entro il 10 novembre 2023, AU carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti, con lo stesso dettaglio geografico di cui al comma 4.1 della Delibera, le informazioni aggiuntive, così come riportato nell' articolo 4.5 della Delibera.
- 16.3 AU, entro il 16 novembre 2023, comunica tramite PEC, al Referente Asta delle Imprese ammesse il parametro  $V_{MAX}$ , così come definito nell'articolo 6.1 lettere c) e d) della Delibera.
- 16.4 Inoltre, entro il 4 dicembre 2023, AU carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti, un aggiornamento delle informazioni pre-gara, così come riportato nell' articolo 4.6 della Delibera.

## **Articolo 17**

### *Caratteristiche dell'Asta*

- 17.1 AU, 5 (cinque) giorni prima del termine di cui al comma 17.3, ovvero il 5 gennaio 2024, pubblica l'Avviso d'Asta sul Portale ed invia ai Referenti, tramite il Portale stesso, una notifica di avvenuta pubblicazione dell'Avviso, che riporta i dettagli relativi all'Asta.
- 17.2 AU invia, tramite PEC, al Referente Asta delle Imprese ammesse il codice PIN necessario per accedere alla sezione del Portale relativa all'Asta e per confermare l'invio dell'Offerta, entro il 6 dicembre 2023.
- 17.3 AU, come riportato nell'articolo 5.4 della Delibera, trascorsi almeno due mesi dalla pubblicazione delle informazioni pre-gara, indice l'Asta per il giorno 10 gennaio 2024.
- 17.4 L'Asta si sviluppa in un singolo turno, in busta chiusa, dalle 10:00 alle 12:00 del 10 gennaio 2024, indetto contestualmente per tutte le aree territoriali di cui al comma 2.2 del presente Regolamento, in cui sono autorizzate a partecipare tutte le Imprese ammesse. Tutte le operazioni relative all'Asta si svolgeranno attraverso il Portale.

## **Articolo 18**

### *Procedura di svolgimento dell'Asta*

- 18.1 Entro il termine di cui all'articolo 17.4, il Referente Asta o uno dei Referenti Operativi dell'Impresa ammessa accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Per l'accesso all'Asta, il Portale richiede anche l'inserimento del PIN di cui al comma 17.2. Il Portale consente l'accesso a più Referenti contemporaneamente all'area riservata.
- 18.2 L'Offerta viene presentata dal Referente indicando contestualmente:
- a) il valore, espresso in centesimi di euro/POD/anno, arrotondato alla seconda cifra decimale, del Prezzo offerto, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende partecipare;



- b) il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione.

Nel caso di RTI, il Referente ha la responsabilità esclusiva di presentare un'offerta per conto del RTI stesso.

- 18.3 Il file pdf contenente l'Offerta deve essere firmata digitalmente con la firma digitale indicata in fase di registrazione.
- 18.4 Il Portale visualizza un messaggio di conferma a seguito dell'invio dell'Offerta.
- 18.5 Ciascuna Impresa partecipante può concorrere all'aggiudicazione di un numero massimo di aree pari al minor valore tra  $V_{MAX}$  e il numero 7 (sette), come definito nel comma 6.1 lettera c) della Delibera.
- 18.6 Al termine di cui al comma 17.4, il Portale individua gli assegnatari provvisori tra le Imprese ammesse che hanno presentato un'Offerta, per ciascuna area territoriale, secondo i criteri riportati nell'articolo 20.

### **Articolo 19**

#### *Controllo sulla validità delle offerte*

- 19.1 L'Offerta presentata nei termini di cui al comma 17.4, si intende irrevocabile e vincolante, senza possibilità di modifica o di rilancio.
- 19.2 Il Portale consente la presentazione di un'unica Offerta per ogni Impresa ammessa.
- 19.3 È possibile indicare una sola offerta per ciascuna area territoriale.
- 19.4 L'Offerta in cui il valore del Prezzo offerto è superiore al Tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 11.1 della Delibera, non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui è stata presentata e l'Impresa che l'ha formulata è pertanto esclusa dalla Procedura per la medesima area territoriale.

### **Articolo 20**

#### *Ordine di priorità delle offerte*

- 20.1 Il Portale individua le aree da assegnare provvisoriamente alle singole Imprese, entro i limiti del vincolo di cui all'articolo 18.5 e dell'impegno espresso ai sensi del comma 18.2 lettera b), sulla base dei Prezzi offerti dalle medesime Imprese per le varie aree in cui hanno presentato un'Offerta valida, in modo da minimizzare il prezzo complessivo di erogazione del servizio.
- 20.2 Qualora vi siano più combinazioni di aree assegnabili a una o più Imprese che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, ai fini dell'assegnazione provvisoria della/e area/e si ricorre ad estrazione a sorte con modalità telematica, di cui al comma 20.8.

- 20.3 La comunicazione alle Imprese ammesse dell'esito provvisorio della Procedura, contenente eventuali aree aggiudicate provvisoriamente e il relativo prezzo di aggiudicazione, è effettuata da AU, mediante una notifica ai Referenti inviata dal Portale tramite PEC, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'Asta ovvero entro il 11 gennaio 2024.
- 20.4 Per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla Procedura, di cui ai commi 20.1 e 20.2, secondo quanto riportato nell'articolo 6.2 lettera e) della Delibera, AU esegue, entro il giorno 11 gennaio 2024, un'Asta di riparazione a turno unico a cui possono prendere parte tutte le Imprese ammesse alla Procedura. I dettagli dell'Asta di riparazione verranno comunicati, mediante un successivo Avviso d'Asta, a tutti i Referenti delle Imprese ammesse. Lo svolgimento dell'asta di riparazione seguirà le modalità indicate nei precedenti commi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.
- 20.5 In occasione dell'Asta di riparazione, le aree sono assegnate provvisoriamente alle Imprese ammesse secondo le modalità di cui ai precedenti commi 20.1 e 20.2.
- 20.6 In occasione dell'Asta di riparazione, non trova applicazione il limite delle 7 (sette) aree, così come definito nel comma 6.2 lettera f) della Delibera, per cui è possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali alla singola Impresa ammessa, purché non sia eccedente il valore  $V_{MAX}$  relativo all'Impresa stessa.
- 20.7 La comunicazione alle Imprese individuate provvisoriamente quali esercenti il servizio a tutele graduali, secondo il comma 20.5, è effettuata da AU mediante una notifica inviata dal Portale tramite PEC, al termine dell'Asta di riparazione ovvero entro il 11 gennaio 2024.
- 20.8 In tutti casi in cui sia necessario procedere con estrazione a sorte, il Sistema richiama una funzionalità del linguaggio di programmazione C#, basata su un algoritmo composto in due fasi:
- a) Ricezione della lista delle combinazioni di aree assegnabili coinvolte nell'estrazione e mescolamento delle stesse, al fine di ottenere un ordinamento casuale delle combinazioni.
  - b) Determinazione del vincitore estratto a partire dalla lista precedente ottenuta in ordinamento casuale. Il sorteggio che determina il vincitore estratto utilizza la funzionalità Next della System.Random del linguaggio C# di Microsoft.
- In ogni fase di sorteggio il programma salva in un log i dati dell'elaborazione, dettagliato di ogni dato che ha concorso all'assegnazione provvisoria.
- 20.9 Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia stata presentata o ammessa alcuna Offerta in base ai criteri di cui al presente Regolamento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al precedente comma 20.4, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4.17 del TIV.

### **Articolo 21**

#### *Obblighi degli assegnatari provvisori del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili*

- 21.1 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della garanzia a tutela dell'esercizio del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 24 e dell'avvenuta consegna della dichiarazione di intenti di cui al comma 21.4.

- 21.2 Nel caso di assegnazione provvisoria del servizio ad un RTI, oltre a quanto previsto dal comma 21.1, entro il termine stabilito nel comma 24.1, il Mandatario comunica ad AU, tramite caricamento sul Portale:
- a) nel caso di RTI costituendo, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al Mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - b) dichiarazione in cui devono essere riportate le responsabilità operative di ciascuna impresa ai fini dell'erogazione del servizio nella/e area/e aggiudicata/e, con l'indicazione di quali di queste imprese assumeranno l'incarico di esercenti le tutele graduali su cui incombono tutti i relativi obblighi e adempimenti.
- 21.3 Qualora più imprese di un RTI intendano assumere l'incarico di esercenti le tutele graduali nell'ambito della medesima area territoriale aggiudicata provvisoriamente, il Mandatario dovrà altresì comunicare ad AU, entro il termine stabilito nel comma 24.1, l'ambito territoriale di competenza di ciascuna impresa che non potrà essere inferiore alla singola provincia.
- 21.4 La dichiarazione di intenti, di cui all'articolo 11.2 della Delibera, comunicata ad AU tramite caricamento sul Portale entro il termine di cui al comma 24.1, ovvero entro il giorno 2 febbraio 2024, deve riportare sinteticamente, per ogni macro-processo ivi identificato, la giustificazione della eventuale adeguatezza della struttura aziendale ovvero gli eventuali interventi di adeguamento che si intende intraprendere.
- 21.5 Nel caso di assegnazione provvisoria del servizio ad un RTI, la dichiarazione di intenti, comunicata ad AU tramite caricamento sul Portale, deve essere compilata con indicazione specifica di quali imprese componenti il RTI si faranno carico degli specifici impegni e come intendono espletarli.
- 21.6 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo 21, costituisce causa ostativa all'assegnazione definitiva del servizio, come definito nel comma 9.4 della Delibera.

## **Articolo 22**

### *Esiti della Procedura*

- 22.1 AU, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 24 con riferimento a ciascuna area territoriale, da parte delle Imprese provvisoriamente individuate ai sensi dell'articolo 20, dopo l'approvazione del suo legale rappresentante degli esiti della Procedura, procede all'assegnazione definitiva del servizio, comunicandolo alle Imprese interessate, mediante una notifica inviata tramite il Portale, entro il 6 febbraio 2024.
- 22.2 AU, mette a disposizione di tutte le Imprese ammesse, così come riportato nell'articolo 11.1 della Delibera, attraverso il Portale, contestualmente alle comunicazioni degli esiti di cui al comma 22.3, il valore del Tetto massimo definito dall'Autorità.
- 22.3 Entro il 6 febbraio 2024, AU pubblica sul proprio sito *internet*, per ciascuna area territoriale e per il Periodo di assegnazione del servizio, il nominativo dell'esercente le tutele graduali e il corrispondente valore del prezzo di aggiudicazione dell'area.
- 22.4 AU, dopo il termine di cui al precedente comma 22.3, comunica alla CSEA di svincolare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le garanzie prestate ai sensi del comma 11.1, da parte delle Imprese non risultate aggiudicatarie.

**TITOLO IV**  
***Disposizioni generali***

***Articolo 23***

***Obblighi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili e decadenza dall'incarico***

- 23.1 In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti il servizio a tutele graduali comunicano ad AU, entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo al termine di cui all'articolo 22.3, ovvero entro il 7 febbraio 2024, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it), il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere f), g), h), i).
- 23.2 Gli esercenti si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 23.1 per tutto il Periodo di assegnazione del servizio.
- 23.3 Nel caso di assegnazione definitiva del servizio ad un RTI, gli esercenti le tutele graduali, comunicati ai sensi del comma 22.3, sono tenuti ad avvalersi, per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento a tutti i punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, dell'impresa del RTI, comunicata nell'istanza di partecipazione di cui al comma 13.2 lettera c), in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere f), g), h), i).
- 23.4 Ai sensi dell'articolo 49.4 del TIV, i nuovi esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via PEC all'indirizzo [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it), entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui ai commi 49.2 e 49.3 del TIV, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto e al contratto di dispacciamento.
- 23.5 Gli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 10 della Delibera, pena la decadenza dell'incarico.
- 23.6 Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, AU interpella tramite PEC, entro 3 (tre) giorni dall'accertamento dell'Autorità di cui al comma 10.12 della Delibera, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente, così come previsto dal comma 10.15 della Delibera. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno, mediante un'Asta indetta da AU, il quinto giorno dall'accertamento dell'Autorità. In caso di Offerte di pari valore, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 20.8.

- 23.7 Nelle ipotesi previste dal comma 24.5, AU interpella tramite PEC, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal termine di cui al comma 24.1, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno, mediante un'Asta indetta da AU entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 24.1, ovvero entro il 6 febbraio 2023.
- 23.8 Qualora, in esito alle procedure di cui ai commi 23.6 e 23.7, non venga individuato un nuovo esercente il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.17 del TIV.
- 23.9 Nei casi di cui a precedenti commi 23.6 e 23.7, il nuovo esercente il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili individuato provvisoriamente deve costituire in favore di CSEA la garanzia di cui all'articolo 24, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione di individuazione provvisoria.
- 23.10 L'esercente decaduto dal suo incarico non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per il Periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso. Inoltre, è tenuto altresì a versare alla CSEA, a titolo di penalità per gli oneri causati al sistema, un importo in euro calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata, identificato con i criteri di cui ai commi 23.6 e 23.7. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del presente comma anche con riferimento alla destinazione delle somme versate a titolo di penalità.

#### **Articolo 24**

##### *Garanzia per l'esercizio del servizio a tutele graduali*

- 24.1 Ai sensi dell'articolo 8.2 della Delibera, gli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili individuati provvisoriamente devono costituire in favore di CSEA, entro le ore 16:00 del sedicesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria di cui all'articolo 20, ovvero entro il giorno 2 febbraio 2024, una garanzia a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili in difformità delle disposizioni previste, pari a 2.000.000 (due milioni) euro per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari.
- 24.2 La garanzia di cui al comma 24.1, redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 7 del Regolamento e avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente Procedura (giugno 2027), deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*.

- 24.3 Tale garanzia deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 24.1, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo [eit@pec.csea.it](mailto:eit@pec.csea.it), recando come oggetto: “Garanzia rilasciata a copertura dell’assolvimento del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per il periodo 2024/2027”, mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo [doe.au@pec.acquirenteunico.it](mailto:doe.au@pec.acquirenteunico.it).
- 24.4 La garanzia di cui al comma 24.1 non necessita dell’autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 24.5 In mancanza di rilascio della garanzia di cui al comma 24.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore:
- a) il soggetto che non ha rilasciato la garanzia o ha rilasciato la garanzia per un importo inferiore viene escluso dalla Procedura e si applicano le disposizioni di cui al comma 23.7;
  - b) la garanzia di cui al comma 11.1 viene escussa.
- 24.6 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 24.1 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto, nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall’incarico di cui all’Articolo 10 della Delibera. Costituisce altresì causa di escussione della garanzia di cui al comma 24.1 lo scioglimento anticipato del RTI rispetto al termine del periodo di assegnazione del servizio.
- 24.7 In caso di mancato assolvimento del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell’Autorità, la CSEA escute la garanzia di cui al comma 24.1.
- 24.8 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l’esercente è tenuto ad integrarla fino al raggiungimento dell’intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell’Allegato 7, senza soluzione di continuità con la precedente.

## **Articolo 25**

### *Condizioni di emergenza*

- 25.1 Si considerano condizioni di emergenza i casi in cui AU non sia in grado di ricevere le Offerte inviate dalle Imprese attraverso le modalità di cui al precedente articolo 18, a causa di malfunzionamenti nel Sistema di AU stesso.
- 25.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 25.1, AU comunica alle Imprese l’insorgere della condizione di emergenza. In tal caso AU può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente un’Asta.
- 25.3 Qualora si verificano le suddette condizioni di emergenza, AU non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dalle Imprese.

## **Articolo 26**

### *Modifiche del Regolamento*

- 26.1 AU si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In caso di modifica la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata sul Portale e contestualmente verrà inviata una comunicazione via e-mail ai Referenti.

## **Articolo 27**

### *Violazioni del Regolamento*

- 27.1 Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione;
  - il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del Sistema di AU;
  - tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio dell'Offerta;
  - ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente articolo 3.3.
- 27.2 AU verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento del Portale secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra le Imprese. A tal fine, AU può richiedere all'Impresa ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul Portale.

## **Articolo 28**

### *Responsabilità per danni*

- 28.1 AU non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti dal Sistema.
- 28.2 L'Impresa e le persone da essa designate manlevano AU da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso e del PIN, impegnandosi a risarcire AU dei danni di qualsiasi natura che dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
- 28.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili dei danni che possano derivare ad AU, per fatto imputabile a terzi, di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

**Articolo 29**

*Trattamento dei dati personali*

- 29.1 Le Parti si impegnano al rispetto del trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali n. 2016/679 (“GDPR”) e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 30**

*Foro competente*

- 30.1 Per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente Regolamento o comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Articolo 31**

*Legge applicabile*

- 31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della legge italiana vigente in materia.

**Articolo 32**

*Disposizioni finali*

- 32.1 AU si riserva la facoltà di interrompere in ogni sua fase la presente procedura concorsuale, di non procedere all’assegnazione definitiva del servizio ovvero di revocare quest’ultima, pur in presenza di Offerte valide, in caso di mutamento del quadro normo-regolatorio, senza che nulla sia dovuto a qualsiasi titolo alle Imprese concorrenti.



*Elenco degli allegati*

- Allegato 1 modulo per la presentazione della richiesta di abilitazione al Portale
- Allegato 2 modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale
- Allegato 3 modulo per la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura
- Allegato 4 modulo di dichiarazione sostitutiva dei gruppi societari
- Allegato 5 modulo per la comunicazione dall'utente del dispacciamento e del trasporto
- Allegato 6 modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla Procedura
- Allegato 7 modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele gradualità

Roma, 12 dicembre 2023